


**Civile Sent. Sez. 1 Num. 10521 Anno 2024**  
**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**  
**Relatore: TERRUSI FRANCESCO**  
**Data pubblicazione: 18/04/2024**



**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 29418/2019 R.G. proposto da:  
BARBARO ALDO, CASELLA MARIA GRAZIA, BARBARO ANNA, domiciliati ex lege  
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,  
rappresentati e difesi dagli avvocati DE NUCCIO ANTONIO  
(DNCNTN64E20G288E), D'OTTAVIO GABRIELE (DTTGRL42R18E281R),  
D'OTTAVIO GIUSEPPE (DTTGPP74E21H224P)

-ricorrenti-

contro

CASA DI CURA VILLA S ANNA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato PALMIERI ANTONIO (PLMNTN59E31H501W) che la rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5545/2018 depositata il 10/09/2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10/04/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Uditi gli avvocati D'Ottavio e Palmieri.

#### Fatti di causa

All'esito della declaratoria di incompetenza territoriale di cui alla sentenza n. 970 del 2012 del tribunale di Reggio Calabria, Aldo Barbaro, Maria Grazia Casella e Anna Barbaro, soci di minoranza della Casa di Cura Villa Sant'Anna s.r.l., hanno riassunto dinanzi al tribunale di Roma la domanda tesa a sentir dichiarare la nullità, l'invalidità o l'annullamento del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2003 che aveva approvato il bilancio sociale al 31 dicembre 2002, in ragione della nullità dello stesso per difetto di chiarezza e veridicità riguardo alla rappresentazione della situazione patrimoniale.

Il tribunale ha respinto l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio proposta con l'originario atto di citazione e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della medesima delibera proposta, con indicazione di nuove doglianze, mediante la citazione in riassunzione.

La corte d'appello di Roma ha respinto a sua volta il gravame dei soccombenti.

Ha osservato in premessa che l'impugnazione per nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio richiede che la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

domanda individui ciascuna delle poste di bilancio contestate in modo chiaro e preciso, e i vizi che la affliggono.

Ha quindi escluso che facesse parte dell'originario giudizio proposto avanti al tribunale di Reggio Calabria la domanda di nullità avente come *causa petendi* l'omessa annotazione di crediti verso la locale ASL per gli anni 2001 e 2002, dato che una simile domanda non poteva considerarsi contenuta all'interno della generica e globale contestazione di non veridicità e non aderenza alla realtà dell'attivo complessivo.

Ha poi negato che un tale profilo di nullità potesse essere rilevato d'ufficio, poiché l'atto di citazione in riassunzione, ove la questione era stata posta per la prima volta, era successivo all'approvazione del bilancio per l'anno seguente (2003).

Ha infine condiviso la valutazione di infondatezza rispetto alle doglianze circa il difetto di chiarezza e veridicità nella registrazione in bilancio della perdita di un credito di 261.782,51 EUR per prestazioni erogate nel periodo anteriore al 1999, in considerazione delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., rettamente motivate, secondo le quali l'evento contabile era da ricondurre alla correzione di un errore di iscrizione di somme in realtà non dovute *ab origine*.

Aldo Barbaro, Maria Grazia Casella e Anna Barbaro hanno proposto ricorso per cassazione contro la menzionata sentenza d'appello, deducendo cinque motivi.

La società ha resistito con controricorso.

La causa, inizialmente chiamata in adunanza camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 16498-23, in accoglimento dell'istanza fatta dalla difesa dei ricorrenti e considerata la rilevanza nomofilattica delle questioni sollevate coi primi tre motivi di ricorso.

Il Procuratore Generale ha fatto pervenire una requisitoria scritta.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. – Col primo mezzo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., 1421 e 2379 cod. civ. per avere la sentenza ignorato che l'azione di nullità introduce una domanda a tutela di un diritto cd. autodeterminato, e per avere di conseguenza inopinatamente affermato che la specifica indicazione del credito occultato in bilancio era avvenuta solo con l'atto di riassunzione, e non anche con l'atto originario, così da incorrere nel termine decadenziale di approvazione del bilancio di esercizio successivo.

Col secondo motivo deducono la violazione degli artt. 1421 e 1379 cod. civ. per avere la corte d'appello affermato che il rilievo d'ufficio di una causa di nullità del bilancio per violazione di norme imperative è sottoposto al termine decadenziale di cui all'art. 2434-bis cod. civ. allorché la causa della nullità emerga in una fase posteriore all'approvazione del bilancio successivo, anche laddove l'impugnazione del bilancio illegittimo sia stata effettuata prima dell'approvazione di quello.

Col terzo motivo denunziano la violazione degli artt. 112, 163, 183, 190 cod. proc. civ., 1362 e seg. cod. civ., per avere la sentenza affermato che l'atto di riassunzione dinanzi al tribunale di Roma contenesse una domanda nuova identica *per petitum* (nullità della delibera), ma diversa per *causa petendi* (occultamento dei crediti per prestazioni sanitarie erogate in favore dell'ASL negli anni 2001 e 2002), rispetto a quanto allegato nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al tribunale di Reggio Calabria, in cui era stata denunciata una maniera in maniera globale l'omessa annotazione in bilancio dei corrispettivi dovuti per prestazioni sanitarie senza l'indicazione dei relativi importi; quando invece già nell'originario atto di citazione era stato indicato, a suffragio della declaratoria di nullità richiesta, l'occultamento di crediti maturati per prestazioni sanitarie.

Nel quarto motivo è dedotta la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. per mancanza di motivazione, per motivazione illogica e contraddittoria e per motivazione apparente in relazione alle

affermazioni della corte territoriale per cui, rispettivamente, (a) l'appello non aveva "scalfito" le conclusioni rassegnate dal c.t.u. a proposito del principio di chiarezza del bilancio, (b) erano da ritenere corrispondenti al detto principio la delibera e la nota integrativa circa la perdita del credito verso l'ASL pur dopo il riconoscimento della mancata individuazione documentale dei crediti oggetto di abbattimento e delle ragioni di rinuncia, (c) era da ritenere rispettato il medesimo principio di chiarezza solo sulla base del parere "personale" espresso dal c.t.u.

Nell'associato quinto motivo è denunciata la violazione degli artt. 2423, 2446 e 2447 cod. civ. relativamente all'abbattimento del menzionato credito verso l'ASL.

II. – Va esaminato prioritariamente il terzo motivo, col quale si assume che la corte d'appello, essendo quella di nullità una domanda attinente a diritto autodeterminato, avrebbe dovuto considerare la pretesa, poi esplicitata nell'atto di riassunzione, come fin dall'inizio compresa nel *thema decidendum*.

Il motivo è infondato.

Dalla sentenza risulta che la domanda originaria era stata sì formulata in vista della pronuncia di nullità, invalidità o annullamento della delibera di approvazione del bilancio 2002, ma semplicemente "per difetto di chiarezza e veridicità riguardo alla rappresentazione della situazione patrimoniale della società".

Si capisce che la domanda era stata così genericamente riferita alla "situazione patrimoniale" nel suo complesso, non a singole poste.

I ricorrenti sostengono che la domanda comunque comprendeva anche la contestazione delle poste poi specificate nell'atto di riassunzione.

Ma può osservarsi che tale affermazione non è assistita dal necessario livello di autosufficienza, atteso che il contenuto della citazione non è stato riportato nel ricorso neppure per tratto saliente.

Inoltre l'affermazione appare contraddetta dalla stessa argomentazione sostenuta. Dire che nella citazione in riassunzione

erano state inserite ulteriori doglianze di ordine contenutistico, sempre rivolte al bilancio in questione ma concernenti singole poste a credito, equivale ad ammettere che l'omessa annotazione di crediti specifici per prestazioni sanitarie verso l'ASL non era stata oggetto della censura di cui alla citazione originaria.

E in questa stessa linea la corte d'appello ha evidenziato che la domanda originaria non conteneva, per l'appunto, doglianze direttamente riferite alle singole poste creditorie e ai relativi vizi, e che la parte attrice, nel criticare la decisione di primo grado, neppure si era peritata di individuare esattamente i passaggi dai quali una diversa tesi potesse dirsi riscontrata.

III. - Il primo e il secondo motivo invece sono fondati, ancorché nei limiti e termini che seguono.

La corte d'appello, dopo aver stabilito che la questione dell'omessa annotazione in bilancio di crediti per prestazioni sanitarie era stata introdotta, dopo la declaratoria di incompetenza, a mezzo della citazione in riassunzione, si è limitata a negare che vi fosse spazio per un rilievo officioso della eventuale nullità, perché lo impediva il principio di necessaria continuità tra i bilanci.

Stante il principio di necessaria continuità tra i bilanci, il rilievo era precluso dall'approvazione del bilancio successivo (relativo all'anno 2003), giusta deliberazione non impugnata.

IV. - Premesso che solo questa è la *ratio* che ha governato il rigetto dell'impugnazione nella corrispondente parte, la critica dei ricorrenti è di contro incentrata sul fatto che il rilievo d'ufficio di una causa di nullità del bilancio per violazione di norme imperative non resta sottoposto al termine decadenziale di cui all'art. 2434-bis cod. civ., quando la causa della nullità semplicemente emerga in una fase posteriore all'approvazione del bilancio successivo. E difatti l'impugnativa dinanzi al tribunale di Reggio Calabria era stata avviata anteriormente all'approvazione del bilancio successivo di cui discorre la corte d'appello, ed era proseguita in sede di riassunzione.

V. - La critica è fondata perché è vero che la domanda incentrata sulla iscrizione di specifiche appostazioni era stata formulata solo con l'atto di riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza. Ma il punto non era - tanto - quello della rilevabilità o meno d'ufficio del vizio, ma dell'ammissibilità della ulteriore allegazione del vizio specifico che era stata introdotta dagli stessi attori all'interno del tema decisionale con la citazione in riassunzione.

In altre parole, la questione atteneva non più semplicemente al profilo della rilevabilità d'ufficio, quanto piuttosto al nesso tra la citazione originaria e la riassunzione ai fini dell'ammissibilità dell'ulteriore tema di doglianza sempre relativo allo stesso bilancio.

VI. - La natura del diritto autodeterminato sotteso alla domanda di nullità implica questo specifico effetto: che quella domanda, proprio in quanto inerente a una situazione giuridica del genere, non è preclusa in senso assoluto, ancorché basata su una fattispecie invalidante ulteriore e diversa da quella invocata con l'atto di citazione.

La società controricorrente invoca il generale principio secondo cui l'atto di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria, ma in tal caso deve valere come atto introduttivo di un giudizio nuovo per oggetto (v. Cass. Sez. 3 n. 821-06).

Questo rilievo non è conducente nel caso concreto.

L'atto di riassunzione del giudizio che segue a una pronuncia d'incompetenza del giudice precedentemente adito può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, posto che la particolare funzione dell'atto riassuntivo (che è quella di conservare gli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé anche l'ulteriore domanda, salva l'assicurazione del contraddittorio (v. Cass. Sez. 2 n. 223-11) e il rispetto della scansione processuale stabilita dal codice di rito per l'esercizio di *ius poenitendi*.

VII. - Rispetto all'impugnativa di bilancio che qui rileva, non giova insistere sull'essere la domanda destinata a valere come atto introduttivo di un nuovo giudizio.

Non giova perché semplicemente sta a significare che gli attori, agendo in riassunzione, avevano prospettato un altro vizio del bilancio già impugnato.

Sebbene incentrato su un ulteriore vizio di contenuto, il giudizio rimaneva sempre quello attinente all'impugnativa del bilancio chiuso al 31-12-2002.

Per tale ragione la domanda radicata su un vizio di asserita nullità prima non dedotto non era preclusa (come erroneamente invece sostenuto dalla corte territoriale) dall'art. 2434-bis cod. civ. E non lo era perché l'art. 2434-bis, primo comma, cod. civ., nel prevedere che *"le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo"*, va inteso nel senso che la parte decade dalla possibilità di impugnare il bilancio di esercizio in sé e per sé considerato, dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non che debba risentirne l'azione di impugnativa già introdotta – quale che sia il vizio invalidante.

Il senso è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima (v. già Cass. Sez. 1 n. 12493-23).

In ciò è l'errore della corte territoriale.

L'approvazione del bilancio successivo non poteva comportare la citata preclusione, visto che l'impugnativa di quello antecedente – che qui interessa - era stata già proposta.

VIII. - D'altronde, come già altrove chiarito, le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 cod. civ. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci *medio tempore* chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, terzo comma, cod. civ.,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, ma anche per correggere i bilanci seguenti a quello impugnato, con la conseguenza che la mancata impugnazione di questi ultimi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante (v. Cass. Sez. 1 n. 14338-23).

Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono quindi accolti.

IX. - I restanti motivi quarto e quinto sono invece da disattendere.

Entrambi coinvolgono la doglianza relativa al difetto di chiarezza e di veridicità del bilancio quanto alla voce per la perdita integrale del credito di 261.782,51 EUR verso l'ASL di Reggio Calabria.

Tale posta a credito risulta esser stata corretta mediante azzeramento per errata iscrizione, come da c.t.u.

Il quarto motivo, incentrato sul difetto o sull'apparenza o illogicità della motivazione, è infondato, perché la motivazione c'è ed è nel riferimento alle conclusioni del c.t.u.; cosa che rende evincibile la *ratio decidendi*.

Il quinto è inammissibile perché surrettiziamente introduce una critica di merito a tale complessivo ragionamento, adeguatamente motivato mediante condivisione di quanto emergente dalla medesima c.t.u.

X. – In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione.

La sentenza è cassata in relazione a essi e la causa rinviata alla medesima corte d'appello di Roma, per nuovo esame.

La corte d'appello si atterrà al seguente principio:

- in tema di impugnativa di bilancio, e in esito a riassunzione dopo una declaratoria di incompetenza territoriale, la domanda radicata su un vizio di asserita nullità inizialmente non dedotto non è preclusa dall'art. 2434-bis cod. civ., perché la norma, nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei

confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che debba risentirne l'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante; difatti il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima.

La corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo e il quarto, dichiara inammissibile il quinto, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d'appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale